

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per il sostegno a misure di impiego dei lavori socialmente utili (LSU) anche a carico dei bilanci degli enti locali.

37. 29 (*ex* 34. 51.) Cusumano, Mastella, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per il sostegno di associazioni di anziani impegnate in servizi sociali delle Regioni e degli enti locali.

37. 30 (*ex* 34. 34 e 34. 17) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Una quota di risorse non inferiore al 90 per cento delle disponibilità del Fondo è impiegata nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999 e nelle regioni Abruzzo e Molise.

37. 51 (*ex* 34. 68.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Una quota di risorse non inferiore all'85 per cento delle disponibilità del Fondo è impiegata nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999 e nelle regioni Abruzzo e Molise.

37. 31 (*ex* 34. 52.) Burlando, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini.

Al comma 4, sostituire le parole: assegnate dal CIPE *con le seguenti:* inserite nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate.

37. 59 (*ex* 34. 47.) Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole: dal CIPE *con le seguenti:* con delibera del Consiglio dei ministri.

37. 44 (*ex* 34. 75.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Sopprimere il comma 5.

* ◦ **37. 32** (*ex* 34. 8.) Morgando, Meduri, Lettieri, Boccia, Annunziata, Iannuzzi, Burtone, Loiero, Molinari.

Sopprimere il comma 5.

* ◦ **37. 52** (*ex* 34. 69.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **37. 45** (*ex* 34. 73.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Mongiello, Tanzilli, Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Consiglio dei Ministri con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione con particolare attenzione ai tempi di realizzazione.

37. 46 (*ex* 34. 74.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Corte dei conti, *aggiungere le seguenti:* ripartisce le risorse complessivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* comma 3 del presente articolo, garantendo che l'eventuale riallocazione delle risorse previste

dal comma 1 dell'articolo 36 avvenga separatamente per ciascuna delle suddette finalità e.

37. 33 (ex 34. 77 e 34. 79) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzetto, Sgherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo, Pinto, Savo, Collavini, Tarantino, Perlini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine fino alla fine del periodo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 40.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **37. 34** (ex 34. 25. e 34. 40) Pennacchi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, De Franciscis.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 40.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **37. 53** (ex 37. 40. nuova formulazione riferita all'articolo 37 vecchia numerazione) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago,

Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Tanzilli, Brusco, Degennaro.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi ammessi ai finanziamenti sulla base di procedure avviate dopo l'adozione delle delibere di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

37. 47 (ex 34. 72. Vedi anche ex 34. 84 Commissione X) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Cozzi, D'Agrò, Degennaro, Mazzoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le regioni dell'obiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente.

37. 35 (ex 34. 36.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché una dettagliata analisi dei costi e dei benefici associati ai singoli strumenti.

37. 36 (ex 34. 21 e 34. 41) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine le camere di commercio mettono a disposizione del CIPE i risultati delle loro indagini territoriali sulla domanda e sull'impatto degli investimenti e degli incentivi.

***37. 48** (ex 34. 81.) Cozzi, Collè, Brusco, Mereu, Ciro Alfano.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine le camere di commercio mettono a disposizione del CIPE i risultati delle loro indagini territoriali sulla domanda e sull'impatto degli investimenti e degli incentivi.

***37. 49** (ex 34. 54.) Peretti, D'Agrò.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio.

37. 37 (ex 34. 28.) Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alla piccola impresa dell'indotto automobilistico è istituito un Fondo destinato ad integrare i fondi di garanzia collettiva fidi con lo scopo di ampliare le garanzie per le operazioni di credito a breve termine per il capitale circolante. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinate con regolamento del Ministero delle Attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal presente articolo è stanziata la somma di euro 50.000.000 per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 38 (ex 34. 45.) Morgando, Merlo, Ruggeri, Lettieri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: *6-bis.* All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: « Bolzano » sono inserite le seguenti: « ovvero, in mancanza di detti bandi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, qualora la domanda sia compatibile con il piano regionale di sviluppo agricolo »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: « e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a 300 milioni di euro per l'anno 2003 e a 175 milioni di euro per il 2004 ».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2003: — 125.000.

37. 60 (ex 34. 58.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Landolfi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2 sostituire le parole « lire 800.000 » con le seguenti « lire 200.000 » e le parole; al comma 10 sostituire le parole « lire 400.000 » con le seguenti: « lire 1.000.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

37. 50 (ex 34. 71.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Meru, Grillo, Dorina Bianchi, Mongiello, Tanzilli Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis.

(Credito d'imposta).

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

ART. 37-ter.

(Programmazione negoziata).

1. Per i patti territoriali ed i contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2003 abbiano erogato almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie assegnate è possibile a valere sui fondi previsti dall'articolo 34 della presente legge, il finanziamento di Protocolli aggiuntivi per importi non superiori al 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo Patto o contratto con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento.

ART. 37-quater.

(Imprenditorialità giovanile).

1. Le norme di cui alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (Fondo im-

prenditorialità giovanile), sono rifinanziate nella misura di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2003.

ART. 37-quinquies.

(Prestito d'onore).

1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, 75 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 25 milioni per il 2003, 25 milioni per il 2004 e 25 milioni per il 2005 a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di cui all'articolo 37 della presente legge.

ART. 37-sexties.

(Patti per la sicurezza).

1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni nel periodo 2000-2006 di cui al comma 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 37 della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

ART. 37-septies.

(Metanizzazione nel Mezzogiorno).

1. A decorrere dall'anno 2003 sono rifinanziate nella misura di euro 50 milioni le norme di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 21, relative alla metanizzazione del Mezzogiorno.

ART. 37-*octies*.

(Interventi in materia di lavori socialmente utili).

1. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2002 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001,

anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2001, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003; d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure

previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2003. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera *a*), saranno previste, a partire dall'anno 2003, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*) bei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

ART. 37-*nonies*.

(Reddito minimo d'inserimento).

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al medesimo decreto legislativo, si applica ai comuni montani compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni ».

ART. 37-*decies*.

(Occupazione e solidarietà).

1. Per coloro che sono titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentano di aver assunto con qualsiasi contratto di lavoro, concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasessantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al Regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 37-*undecies*.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale e di inden-

nità di mobilità ai sensi dell'articolo 62 commi 1 e 2, all'articolo 81 commi da 1 a 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 78, comma 16 e ai commi da 22 a 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Agli oneri si provvede, per l'anno 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 37-dodecies.

(Uffici postali di montagna).

1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni, i trasferimenti alle poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2003.

ART. 37-terdecies.

(Fondo rotativo).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 è rifinanziato per la somma di 277.469.000 di euro per l'anno 2003.

ART. 37-quaterdecies.

(Addizionalità).

1. Al fine di assicurare che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo di cui all'articolo 34 sono destinate nella misura dell'85 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali

europei di Agenda 2000, siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 01 (ex 34. 031.) Boccia, Morgando, Letta, De Franciscis, Gerardo Bianco, Rocchi, Milana.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Addizionalità).

1. Al fine di assicurare che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo di cui all'articolo 34 sono destinate nella misura dell'85 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000, siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 02 (ex 34. 04.) Boccia, Meduri, Iannuzzi, Morgando, Annunziata, Lettieri, Burtone, Molinari.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Misure per il rilancio dell'occupazione giovanile).

1. Le misure di incentivo all'autoimprenditorialità di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono

rifinanziate nella misura di euro 200 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 100 milioni per il 2003, 50 milioni per il 2004 e 50 milioni per il 2005 a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 della presente legge.

2. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo 11 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di euro 150 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 50 milioni per il 2003, 50 milioni per il 2004 e 50 milioni per il 2005 a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 della presente legge.

3. Il CIPE, ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 della presente legge, con propria delibera assicura il rispetto dell'attuazione di cui ai commi 1 e 2.

37. 04 (ex 34. 06.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Meduri, Loiero, Burtone, Lettieri, Molinari.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno).

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno ».

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 010 (ex 34. 032.) Lettieri, Burtone, Boccia, Morgando, Molinari, Iannuzzi, Annunziata.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Incentivi).

1. All'articolo 4, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo le parole: « anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate » sono aggiunte le seguenti parole: « nei territori della provincia dell'Aquila ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 03 (ex 34. 03.) Morgando, Fioroni.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Programmazione negoziata).

1. Per i Patti Territoriali ed i Contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2003 abbiano erogato almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie assegnate è possibile a valere sui fondi previsti dall'articolo 34 della presente legge, il finanziamento di Protocolli aggiuntivi per importi non superiori al 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo Patto o contratto con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento.

37. 05 (ex 34. 07.) Morgando, Boccia, Burtone, Molinari, Iannuzzi, Meduri, Lettieri, Annunziata, Loiero.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 09 (ex 34. 026.) Lumia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Verifiche e sanzioni in merito al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modi-

ficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazione dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1-bis, l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate vanno ad incremento dell'importo disponibile per il finanziamento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

37. 06 (ex 34. 016. e 34. 08.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite con la seguente « massima ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

37. 07 (ex 34. 017. e 34. 10.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Bersani, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Piscichio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Contratti d'area).

1. All'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) « Contratto d'area », come tale intendendosi lo strumento operativo concordato fra le amministrazioni, anche locali, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate alla reindustrializzazione di aree circoscritte, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del *welfare* e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta purché nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999. Nell'ambito dei

contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera *c*), del decreto legge 9 ottobre 1989, n. (ex 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del *welfare*, sentite le commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, disciplina le nuove modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e di controllo dei contratti d'area privilegiando le istanze di corretta ed efficiente gestione degli interventi e di semplicità e rapidità di attivazione dello strumento.

3. Con le procedure di cui al comma precedente, il CIPE delibera gli eventuali finanziamenti.

37. 08 (ex 34. 030.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni).

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito con finalità di riequilibrio economico e sociale il fondo per l'insediamento nei

comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2003.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

Seguono compensazioni gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

37. 011 (ex 34. 013.) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna).

1. La normativa di cui al decreto legge 30 dicembre 1986, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti

nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

37. 013. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* (ex 34. 029. parte ammissibile) Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Olivieri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. È istituito il fondo per l'acquisizione della proprietà FIAT auto con la dotazione di euro 1 a decorrere dal 1.1.2003.

2. È istituito a decorrere dal 1.1.2003 il fondo di 10.000.000 di euro per il monitoraggio e la gestione dei processi di mobilità nei settori pubblici e privati della produzione e dei servizi. Detto fondo è gestito dall'Agenzia per la mobilità pubblica e privata. L'Agenzia, a proprietà mista e, comunque, a maggioranza pubblica assoluta, è costituita entro il 1.1.2003 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dell'Agenzia possono far parte le regioni e gli enti locali sottoscrivendo quote di partecipazione azionarie aggiuntive. Per la parte eccedente la maggioranza azionaria pubblica, possono far parte dell'Agenzia le imprese che operano nel settore dei trasporti. L'Agenzia ha compiti di monitoraggio della mobilità e delle sue

ricadute sul terreno occupazionale, di individuazione delle soluzioni praticabili e di predisposizione di piani di intervento e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Parlamento e degli enti locali interessati.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

37. 012 (ex 34. 027) Russo Spina, Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 37. 030. DELLA COMMISSIONE.

Sostituire dalle parole: Conseguentemente, alla tabella E *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: — 5000.

0. 37. 030. 1. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'articolo 37-bis, aggiungere il seguente comma:

4. All'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: « a-bis) Interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini; 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 122 del 27 marzo 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale — ART. 15, comma 1 (Politiche agricole e forestali: 1.2.10.2 — cap. 7003):

2003: — 2.500.

0. 37. 030. 3. Governo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

ART. 37-bis.

(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini).

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini entro il plafond di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi d'intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) Area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) Interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri pe-

(Approvato)

riodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) Beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) Entità del contributo: fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b), entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale - Art. 15, comma 1 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 cap. 7810):

2003: - 5.000.

37. 030. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis - Sezione 14)

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 32.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi per i beni perduti all'estero e nella ex Jugoslavia).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, e all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 32.

(Accertamento sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi per i beni perduti all'estero e nella ex Jugoslavia).

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 32.31
DEL GOVERNO**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla competente autorità estera con le seguenti: dalla competente autorità consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti per legge.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 32. 31. 1. Cordoni, Castagnetti, Calzolaio, Monaco, Sereni, Piscitello, Giovanni Bianchi, Luigi Pepe.

Al comma 1, sopprimere le parole: le equivalenze dei redditi,

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 32. 31. 2. Sereni, Cordoni, Calzolaio, Gasperoni, Innocenti.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni ed i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui reddito è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

32. 31. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni ed i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera è acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

32. 3. (ex 29. 19.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Giocchino Alfano, Giudice.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con effetto fino a: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di apposite dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

(Approvato)

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli Italiani nel mondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **32. 5.** (ex 29. 5., 29. 6, *29. 8, *29. 10. e *29. 16) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con effetto fino a: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di apposite dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **32. 2.** (ex 29. 14.) Cordoni, Castagnetti, Calzolaio, Monaco, Sereni, Piscitello, Giovanni Bianchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: estera con le seguenti: consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 32. 6.** (ex 29. 7. e ex 29. 11.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe Lo Presti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: estera con le seguenti: consolari italiane territorialmente competenti.

- 32. 8.** (ex 29. 13.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per gli Italiani nel mondo.

- 32. 9.** (ex 29. 9.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938	Coefficiente di rivalutazione
Fino a lire 100.000	600
da lire 100.001 a 200.000	300
da lire 200.001 a 500.000	100
da lire 500.001 fino a 1.000.000	60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	40
oltre i 5.000.000	20

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29-cap. 7256) apportare le seguenti variazioni:

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000;

voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 115.000;
2004: - 115.000;
2005: - 115.000;

voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

2005: — 35.000.

32. 10. (ex 29. 2.) Damiani, Illy, Maran.

(A.C. 3200-bis — Sezione 15)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 42.

(Interventi stradali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capi-

tale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma *1-bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma *1-ter*. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 »;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003 »;